



Via Dei Toscani, 3/C - 46100 Mantova
C.P. 239 Mantova Centro
P.IVA/C.F. 02004750200
capitale sociale € 5.345.454,10 i.v.
T. 0376 2301 - F. 0376 230330
apam@apam.it - www.apam.it

**SISTEMA DI QUALIFICAZIONE PER IMPRESE FORNITRICI
DI GASOLIO PER AUTOTRAZIONE CONFORME ALLA NORMA UNI EN 590
(Identificativo/versione dell'avviso: 1241d071-9247-4e46-a51b-f3f71de858b2 - 01)**

**REGOLAMENTO CRITERI E NORME
DURATA: DAL 01/11/2025 AL 31/10/2030**

1. PREMESSA

APAM Esercizio Spa (di seguito per brevità APAM) svolge, attualmente, il servizio di Trasporto Pubblico Locale nell'Area Urbana di Mantova (Comune di Mantova e Comuni limitrofi) e nel Bacino Interurbano di Mantova.

Il servizio di trasporto pubblico urbano si sviluppa attraverso 13 linee che interessano la città di Mantova, l'area suburbana di Mantova (Castelletto Borgo, Formigosa, Boma) e i comuni della così detta "Grande Mantova" (Borgo Virgilio, Curtatone, Porto Mantovano e San Giorgio Bigarello).

Il servizio di trasporto pubblico interurbano si sviluppa attraverso 48 linee che coprono l'intero territorio provinciale e anche parte del territorio delle province di Brescia, Verona, Parma e Modena.

2. ISTITUZIONE DEL SISTEMA DI QUALIFICAZIONE

Ai sensi dell'art. 162 del D. Lgs. 36/2023, APAM istituisce il Sistema di Qualificazione (SQ) di operatori economici (produttori e/o commercianti) per la fornitura di gasolio per autotrazione conforme alla norma EN 590 in vigore, BTZ 0,001% (10 PPM), ai fini dello svolgimento del servizio di Trasporto Pubblico Locale.

L'avviso integrale di istituzione del sistema di qualificazione in questione è stato inviato all'Ufficio delle Pubblicazioni dell'Unione Europea in data 14/03/2025.

Il Sistema di Qualificazione è regolato dai seguenti documenti:

a. Avviso di istituzione di un Sistema di Qualificazione;

b. "Criteri e Norme di qualificazione" (rappresentati dal presente documento e dai suoi allegati).

In ogni caso le disposizioni di cui al presente disciplinare debbono intendersi sostituite, modificate, abrogate, ovvero disapplicate automaticamente, ove il relativo contenuto sia incompatibile con sopravvenute inderogabili disposizioni legislative o regolamentari.

Il Sistema di qualificazione è aperto: le imprese possono chiedere di essere qualificate in qualsiasi momento, fermi restando i tempi amministrativi occorrenti all'attivazione delle singole procedure e salvo l'obbligo di invito alle procedure di gara, simultaneo e per iscritto, dei soli candidati che, al momento dell'invito, siano già stati iscritti al sistema, con facoltà di invito altresì degli operatori la cui qualificazione sia ancora in fase di valutazione.

Per quanto non regolato dal presente documento, si applicano le disposizioni del D. Lgs. n. 36/2023, e successive modificazioni, in tema di qualificazione e sistemi di qualificazione nell'ambito dei c.d. "settori speciali".

Responsabile del Progetto: Dott. Alberto Spaggiari.

3. OGGETTO DEL SISTEMA DI QUALIFICAZIONE

Oggetto del presente Sistema di qualificazione è la formazione di un elenco di operatori economici dotati di specifici requisiti morali, tecnici e finanziari, che saranno invitati, con le modalità e i criteri stabiliti dalla disciplina vigente e dal presente Sistema, a procedure ristrette e/o negoziate, che verranno indette da APAM nel corso di validità del Sistema, per la fornitura di gasolio per autotrazione, per i mezzi costituenti la propria flotta automobilistica, presso i depositi di Mantova e di Carpenedolo (BS).

APAM Esercizio Spa si riserva la facoltà di aggiornare e apportare modifiche al presente documento e ai relativi allegati, anche introducendo variazioni ai criteri di qualificazione ed ai requisiti di idoneità necessari per la qualificazione. Eventuali variazioni verranno comunicate a tutte le società qualificate.

APAM si riserva la facoltà, anche ai sensi dell'art. 162 c. 1 del Codice, di mettere a disposizione il Sistema anche ad altri Committenti, ovvero di avvalersi - a sua volta - di sistemi di qualificazione gestiti da altri Committenti, dandone, in questo caso, idonea comunicazione agli interessati.

Si informa altresì che, in occasione dell'attivazione delle procedure di gara che saranno bandite nell'ambito del presente Sistema di Qualificazione, queste avverranno esclusivamente in modalità "on-line" attraverso la piattaforma di e-procurement in uso presso APAM Esercizio Spa. A tal fine le Imprese che intendano candidarsi al presente Sistema di Qualificazione dovranno obbligatoriamente essere iscritte all'albo telematico di APAM Esercizio Spa nella categoria di riferimento (Sistemi di qualificazione – SQ.04 Imprese fornitrici di gasolio per autotrazione) al fine di ottenere le chiavi d'accesso (email e password) necessarie per partecipare alle gare. E' fatto obbligo ai Soggetti Qualificati di mantenere l'iscrizione all'Albo Fornitori di APAM per l'intero periodo di validità del Sistema di Qualificazione.

Alle gare d'appalto potranno partecipare solo gli operatori, in forma singola o plurima, che alla data dell'indizione della procedura risulteranno già qualificati, secondo le procedure di cui al presente documento.

Resta ferma la facoltà di APAM di procedere all'affidamento in appalto di forniture di gasolio, ricorrendo alle altre procedure previste dal Codice.

4. DURATA DEL SISTEMA DI QUALIFICAZIONE

Il presente Sistema di qualificazione in forma aperta avrà validità quinquennale, a decorrere dal 01 novembre 2025 fino al 31 ottobre 2030, fatta salva la facoltà di APAM di revocare e interrompere in ogni momento la validità del Sistema.

5. SOGGETTI RICHIEDENTI LA QUALIFICAZIONE

Possono presentare istanza di Qualificazione gli operatori economici di cui all'art. 65 del D. Lgs. 36/2023, secondo le modalità indicate nel presente documento e nell'avviso pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale della Comunità Europea, stabiliti a) negli Stati aderenti all'Unione europea, b) negli Stati firmatari dell'Accordo sugli appalti pubblici concluso nell'ambito dell'Accordo istitutivo dell'Organizzazione Mondiale del commercio, oppure c) negli Stati firmatari di Accordi bilaterali con l'Italia o con l'UE che consentano la partecipazione ad appalti pubblici a condizioni di reciprocità.

Gli operatori economici aventi sede, residenza o domicilio nei paesi inseriti nelle c.d. black list di cui al decreto del Ministro delle finanze del 4 maggio 1999 e al decreto del Ministro dell'economia e delle finanze del 21 novembre 2001 devono, pena l'esclusione dalla gara, essere in possesso, dell'autorizzazione in corso di validità rilasciata ai sensi del d.m. 14 dicembre 2010 del Ministero dell'economia e delle finanze ai sensi (art. 37 del d.l. 3 maggio 2010 n. 78 conv. in l. 122/2010) oppure della domanda di autorizzazione presentata ai sensi dell'art. 1 comma 3 del DM 14 dicembre 2010.

I soggetti richiedenti la qualificazione dovranno soddisfare tutti i requisiti d'ordine generale, di esperienza professionale ed economico-finanziario di cui alle disposizioni del successivo art. 6, nessuna esclusa od eccettuata. Nel caso di Raggruppamenti o Consorzi, si applicano gli articoli 67 e 68 del D.lgs. n. 36/2023.

In tali casi il DGUE - completo di tutte le dichiarazioni e impegni e redatto in conformità alle "Istruzioni specifiche per la compilazione e presentazione del DGUE elettronico" di seguito indicate - dovrà essere presentato da tutti gli operatori economici secondo quanto precisato nella Circolare Ministeriale n. 3/2016.

Non è ammessa la presentazione, ad una medesima procedura di affidamento indetta nella vigenza e ai sensi del presente Sistema, di offerta in forma singola e quale componente di un Soggetto riunito di cui all'articolo 65, comma 2, lettere b), c), d), e), f) e g) del D. Lgs. n. 36/2023, ovvero quale componente di più Soggetti riuniti.

Si rammenta, inoltre, che ai sensi dell'art. 119 co. 3 lett d), in caso di utilizzo di contratti continuativi di cooperazione, servizio e/o fornitura, i medesimi devono essere sottoscritti in data anteriore all'indizione della procedura finalizzata alla aggiudicazione dell'appalto. APAM, pertanto, all'atto del deposito dei relativi contratti, verificherà che la data di stipula sia anteriore all'indizione della procedura di gara.

Per l'effetto, saranno invitati alle procedure ristrette indette da APAM per la fornitura di gasolio, tutti gli operatori economici qualificatisi nel corso di validità e secondo quanto disposto all'art. 6 del presente Sistema, ma potranno presentare offerta solo coloro che risultino in possesso degli ulteriori requisiti specificamente richiesti dalla singola procedura.

La Società richiedente è responsabile della corretta interpretazione di quanto contenuto nel presente documento e si obbliga a tenere un comportamento di correttezza e di buona fede nel procedimento di qualificazione, anche per gli effetti di cui all'art. 1337 cc.

La Società richiedente deve, inoltre, comunicare il nominativo e il recapito telefonico delle persone di riferimento, da contattare per eventuali comunicazioni relative allo specifico procedimento di qualificazione.

6. PARTECIPAZIONE DI RAGGRUPPAMENTI E/O CONSORZI

Nel caso di Raggruppamenti o Consorzi, si applicano gli articoli 67 e 68 del D.lgs. n. 36/2023.

✓ **Nel caso di presentazione di istanza di qualificazione in forma associata, ai sensi dell'art. 65, co. 2, lett. b), c), d), i requisiti per la qualificazione dovranno essere posseduti nei termini di seguito indicati:**

- a) i requisiti d'ordine generale di cui al successivo art. 7.1, lett. a), b) e c) dovranno essere soddisfatti da ciascuno operatore economico consorziato;
- b) i requisiti di idoneità professionale, tecnico-professionale ed economico-finanziaria di cui ai successivi art. 7.2.1, 7.2.2 e 7.2.3, dovranno essere soddisfatti cumulativamente dal consorzio ancorché posseduti dalle singole imprese consorziate.

✓ **Nel caso di presentazione di istanza di qualificazione in forma associata, ai sensi dell'art. 65, co. 2, lett. e), f), g) e h), i requisiti per la qualificazione dovranno essere posseduti nei termini di seguito indicati:**

- a) i requisiti d'ordine generale di cui al successivo art. 7.1, lett. a), b) e c) dovranno essere soddisfatti da ciascuno operatore economico consorziato
- b) i requisiti di idoneità professionale di cui al successivo art. 7.2.1, dovranno essere soddisfatti da ciascun operatore economico consorziato o raggruppato;
- c) i requisiti di capacità economico-finanziaria e tecnico-professionale di cui ai successivi art. 7.2.2 e 7.2.3, dovranno essere soddisfatti complessivamente dagli operatori economici raggruppati o consorziati in ragione della quota di partecipazione.

La Società richiedente è responsabile della corretta interpretazione di quanto contenuto nel presente documento e si obbliga a tenere un comportamento di correttezza e di buona fede nel procedimento di qualificazione, anche per gli effetti di cui all'art. 1337 cc.

La Società richiedente deve, inoltre, comunicare il nominativo e il recapito telefonico delle persone di riferimento, da contattare per eventuali comunicazioni relative allo specifico procedimento di qualificazione.

7. REQUISITI PER LA QUALIFICAZIONE

Gli operatori economici, ai fini dell'iscrizione al Sistema di Qualificazione, dovranno possedere i requisiti di seguito elencati:

7.1 REQUISITI DI ORDINE GENERALE

- a) Il soggetto richiedente deve dichiarare l'assenza delle cause di esclusione di cui agli artt. 94-95-98 del D. Lgs. n. 36/2023 utilizzando il DGUE ed eventuali dichiarazioni integrative ex D.P.R. 445/2000 allegate al DGUE, il tutto sottoscritto digitalmente e redatto in conformità al modello di formulario, ai sensi dell'art. 91 del D. Lgs. n. 36/2023. Tale dichiarazione deve riguardare tutti i soggetti di cui all'art. 94 comma 3 del D. Lgs. 36/2023;
- b) insussistenza di ogni altra situazione che determini l'esclusione dalle procedure di gara per l'affidamento di contratti pubblici e/o di ogni altra situazione che precluda la capacità a contrarre con la Pubblica Amministrazione e ad espletare l'appalto secondo la normativa vigente ed applicabile in materia;
- c) non avere affidato incarichi in violazione dell'art. 53, co. 16-ter, del D.Lgs. 30.3.2001, n. 165, (il "D.Lgs. 165/2001");

7.2 REQUISITI DI ORDINE SPECIALE

7.2.1 Requisiti di idoneità professionale

- a) Ai sensi dell'art. 100 comma 3 D. Lgs. 36/2023, i soggetti richiedenti devono dichiarare nel DGUE (Documento di Gara Unico Europeo) e nell'Allegato 4, di essere in possesso di **iscrizione nel registro CCIAA per le attività coerenti all'oggetto del Sistema.**

Qualora l'impresa istante fosse intermediaria nel commercio dei prodotti di un'Impresa fornitrice (concessionario o agente o simile) andrà, inoltre, allegata una dichiarazione dell'Impresa fornitrice che attesti l'esistenza dello specifico rapporto di intermediazione con l'Impresa istante e la durata di tale rapporto che dovrà, in ogni caso, mantenersi valido almeno fino al termine del presente Sistema di Qualificazione.

Il soggetto di altro Stato membro non residente in Italia, presenta dichiarazione di iscrizione in uno dei registri di cui all'allegato II.11 del Codice.

Per la comprova del suddetto requisito la stazione appaltante acquisisce d'ufficio i documenti in possesso di pubbliche amministrazioni, previa indicazione, da parte del soggetto richiedente, degli elementi indispensabili per il reperimento delle informazioni o dei dati richiesti (trasmissione della Dichiarazione sostitutiva del certificato di iscrizione CCIAA o documentazione atta a dimostrare la propria iscrizione, secondo le modalità vigenti nello Stato di provenienza);

b) essere in possesso di licenza U.T.I.F. Agenzia delle Dogane, in corso di validità, per l'esercizio in Italia di depositi di combustibili con capacità di stoccaggio complessiva di almeno 250 (duecentocinquanta) metri cubi specificatamente dedicati al gasolio per autotrazione. Il requisito in questione può essere assolto disponendo di uno o più depositi regolarmente in esercizio sul territorio nazionale la cui consistenza complessiva risulti almeno equivalente a mc 250 di gasolio per autotrazione.

c) essere in possesso di una valutazione di conformità del proprio sistema di gestione della qualità alla norma UNI EN ISO 9001:2015 in corso di validità, con specifico riferimento alle attività di produzione e/o commercializzazione di prodotti petroliferi (tra cui gasolio autotrazione). Qualora l'impresa istante fosse intermediaria nel commercio dei prodotti di un'Impresa produttrice (concessionario o agente o simile) e non possedesse l'anzidetta certificazione, deve essere presentata la certificazione ISO 9001:2015 posseduta dall'impresa produttrice e in corso di validità.

La comprova del requisito è fornita mediante un certificato di conformità del sistema di gestione della qualità alla norma UNI EN ISO 9001, rilasciato da un organismo di certificazione accreditato, ai sensi della norma UNI CEI EN ISO/IEC 17021-1.

La stazione appaltante si riserva di accettare anche altre prove relative all'impiego di misure equivalenti, valutando l'adeguatezza delle medesime agli standard sopra indicati, come certificazioni rilasciate da organismi accreditati da Enti firmatari di Accordi MLA IAF/EA.

7.2.2 Requisiti di capacità economico-finanziaria

Ai sensi dell'art. 100 comma 11 del D. Lgs. 36/2023, i soggetti richiedenti devono dichiarare nell'e-Dghe e nell'Allegato 5, di aver conseguito nei migliori tre anni degli ultimi cinque anni precedenti la data della domanda di iscrizione al Sistema di Qualificazione:

- un fatturato globale, relativo al complesso delle attività dell'impresa richiedente, non inferiore a € 15.000.000,00 (euro quindicimilioni/00).

Ove le informazioni sui fatturati non siano disponibili, per le imprese che abbiano iniziato l'attività da meno di tre anni, il requisito di fatturato devono essere rapportati al periodo di attività.

La comprova dei requisiti è fornita mediante la presentazione, da parte di ogni soggetto richiedente, di:

- copia dei bilanci approvati completi di nota integrativa,
- copia di almeno 2 referenze bancarie, a comprova della solidità economico-finanziaria nonché della regolarità e puntualità dei pagamenti, di istituzioni bancarie europee che confermino che gli impegni finanziari dell'impresa istante sono adempiuti regolarmente e tempestivamente.

In caso di RTI o Consorzio, tutte le imprese raggruppate o consorziate devono comprovare il possesso dei requisiti di qualificazione; il raggruppamento o il consorzio nel suo complesso dovranno, in ogni caso, possedere la totalità dei requisiti di ordine speciale richiesti.

7.2.3 Requisiti di capacità tecnico-professionale

Ai sensi dell'art. 100 comma 11 del D. Lgs. 36/2023 e dell'ALLEGATO II.12, parte III, Articolo 18 "Requisiti degli operatori economici", i soggetti richiedenti devono dichiarare nell'e-Dghe e nell'Allegato 6 i soggetti richiedenti devono dichiarare di aver aver eseguito negli ultimi dieci anni antecedenti la data di presentazione dell'istanza di qualificazione, vendite di gasolio per autotrazione per un volume annuale medio non inferiore a 2.000.000 litri (litri duemilioni).

Ove il richiedente abbia iniziato l'attività da meno di dieci anni, il requisito deve essere rapportato al periodo di attività.

Nell'Allegato 7, il soggetto istante dovrà inoltre fornire quanto segue:

- i. una descrizione dettagliata degli impianti produttivi e di stoccaggio,
- ii. di possedere idonea struttura organizzativa con ruoli professionali e risorse, come da organigramma allegato;
- iii. l'elenco dei Depositi Fiscali di provenienza del gasolio e il nominativo del vettore che sarà utilizzato per il trasferimento del gasolio fornito ad APAM Esercizio Spa in caso di aggiudicazione delle gare che verranno esperite,

- iv. una dichiarazione di disponibilità ed elenco delle autobotti volumetriche o dotate di contaltri di bordo, regolarmente vidimati dall'Ufficio metrico, nonché della necessaria attrezzatura tecnica per il trasporto e la movimentazione del carburante,
- v. una dichiarazione di disponibilità a mantenere ad immediata disposizione di APAM Esercizio Spa, come riserva, almeno 150 (centocinquanta) metri cubi di gasolio per autotrazione da utilizzare in caso di crisi energetica, scioperi od altri eventi imprevedibili,
- vi. una dichiarazione di assunzione di responsabilità civile, penale e amministrativa per sversamenti e spandimento di gasolio ed ogni altro evento di inquinamento che si dovesse verificare durante le operazioni di fornitura, per infortuni a propri dipendenti, a dipendenti e/o addetti di APAM Esercizio Spa o a terzi, per danni a cose di proprietà di APAM Esercizio Spa o di terzi.

8. AVVALIMENTO

Secondo le modalità e condizioni di cui all'articolo 104 del D. Lgs. n. 36/2023, il soggetto istante - singolo o consorziato o raggruppato - può soddisfare la richiesta relativa al possesso dei requisiti di capacità tecnico – professionale ed economico-finanziario richiesti per la qualificazione, avvalendosi dei requisiti posseduti da un altro soggetto (anche partecipante allo stesso raggruppamento o al consorzio).

Il possesso in capo alla impresa ausiliaria, di cui il Richiedente intende avvalersi, deve essere dimostrato mediante la produzione in sede di qualificazione dei seguenti documenti:

1. dichiarazione del Richiedente:

- i. attestante, ai sensi del d.P.R. 445/2000, la volontà di avvalersi delle capacità di altri soggetti, nonché l'avvalimento degli specifici requisiti, con indicazione puntuale degli stessi e dell'impresa ausiliaria che li possiede;
- ii. con cui si impegna a comunicare ad Apam le circostanze che fanno venire meno la messa a disposizione dei requisiti dell'impresa ausiliaria di cui si avvale;

2. dichiarazione dell'impresa ausiliaria:

- i. attestante, ai sensi del d.P.R. 445/2000, il possesso degli specifici requisiti di cui il Richiedente intende avvalersi, corredata da tutta la documentazione necessaria a comprova del possesso degli stessi;
- ii. con cui si obbliga, verso il Richiedente e verso Apam, a mettere a disposizione, in via esclusiva ed irrevocabile, per tutto il periodo di validità della qualificazione, i requisiti oggetto di avvalimento in favore del Richiedente;

3. il contratto di avvalimento in originale (sottoscritto dal Richiedente e dall'ausiliaria), in virtù del quale l'impresa ausiliaria si obbliga nei confronti del Richiedente a fornire i requisiti indicati per tutta la durata del contratto. Tale contratto dovrà essere determinato nell'oggetto, nella durata e dovrà contenere ogni altro elemento necessario previsto dalla normativa vigente ai fini dell'avvalimento;

4. una dichiarazione congiunta, ai sensi del d.P.R. 445/2000, del Richiedente e dell'impresa ausiliaria, con la quale si dichiarano responsabili in solido nei confronti di Apam, in relazione alle prestazioni oggetto dei contratti che il Richiedente dovesse eventualmente sottoscrivere con Apam Esercizio Spa.

Il Richiedente che intenda avvalersi dei requisiti di un'impresa ausiliaria ai sensi dell'art. 104 del Codice deve altresì allegare all'istanza di qualificazione, oltre alla documentazione soprariportata, tutta la documentazione a comprova del possesso dei requisiti di ordine generale, nonché di quelli oggetto di avvalimento, della impresa ausiliaria.

Apam verificherà se l'ausiliaria soddisfa i criteri di selezione o se sussistono motivi di esclusione ai sensi degli artt. 94-95-98 del D. Lgs. 36/2023 e s.m.i. ed imporrà all'operatore economico di sostituire i soggetti che non soddisfano un pertinente criterio di selezione o per i quali sussistono motivi obbligatori di esclusione, entro un termine perentorio che non sarà inferiore a 20 giorni, ai fini del mantenimento della qualificazione al Sistema.

Sarà respinta l'istanza di qualificazione presentata dal Richiedente nel caso in cui questo si avvalga di un'impresa ausiliaria i cui requisiti abbiano già consentito la qualificazione al Sistema di un altro operatore economico.

9. MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELL'ISTANZA DI QUALIFICAZIONE

La procedura sarà gestita interamente in via telematica e pertanto ciascun soggetto che intende presentare domanda di iscrizione al Sistema di Qualificazione deve poter disporre di un pc dotato di accesso alla rete Internet e di un indirizzo di posta elettronica certificata.

Per poter presentare istanza, i soggetti devono aver già effettuato l'iscrizione alla piattaforma telematica

all'indirizzo <http://apam.acquistitelematici.it>, e ottenuto l'abilitazione a uno degli Albi Fornitori della Stazione Appaltante.

Il soggetto istante potrà accedere al portale con le proprie credenziali USERNAME e PASSWORD e visualizzare il dettaglio della procedura di qualificazione, seguente il percorso: ***apam.acquistitelematici.it > sistemi-qualificazione > Richiedi abilitazione.***

I documenti richiesti da APAM dovranno essere redatti in lingua italiana (o inglese) e sottoscritti dal legale rappresentante;

Qualora detta documentazione sia redatta in lingua diversa dall'italiano o dall'inglese, l'istanza di qualificazione ed ogni altro documento prodotto devono essere accompagnati da una traduzione in lingua italiana secondo quanto disposto all'art. 168 c. 5 D. Lgs. 36/2023.

Gli allegati messi a disposizione sul sistema telematico devono essere scaricati, compilati e inseriti, negli appositi campi del portale, **in formato PDF**, o comunque in un formato che rispetti le caratteristiche oggettive di qualità, sicurezza, integrità, immodificabilità e immutabilità nel tempo del contenuto e della sua struttura del documento (a tale fine i documenti informatici non devono contenere macroistruzioni o codice eseguibile, tali da attivare funzionalità che possano modificarne la struttura o il contenuto).

Tutti i file dovranno essere caricati singolarmente non criptati nè compressi e, su richiesta della Stazione Appaltante, firmati digitalmente. La corretta apposizione della firma digitale rimane nella piena responsabilità di ciascun candidato.

L'invio del plico telematico rimane ad esclusivo rischio del mittente.

A seguito della conferma dell'invio dell'istanza, il candidato potrà visualizzare un messaggio di avvenuta trasmissione della stessa.

L'Operatore Economico è tenuto a non diffondere a terzi le chiavi di accesso a mezzo delle quali verrà identificato dal Portale. USERNAME e PASSWORD sono personali e dovranno essere conservate con cura. L'operatore economico si impegna comunque a non cederle a terzi e ad utilizzarle sotto la propria esclusiva responsabilità, nel rispetto dei principi di correttezza e buona fede, in modo da non recare pregiudizio al Portale, agli altri utenti ivi operanti e, in generale, a terzi.

Gli operatori economici si impegnano ad adottare tutte le misure tecniche ed organizzative necessarie ad assicurare il corretto utilizzo, la riservatezza e la protezione degli strumenti informatici (Username e Password) assegnati; tali obblighi si estendono anche ai collaboratori, dipendenti e/o agenti degli operatori stessi.

Gli operatori economici si obbligano a comunicare immediatamente ad APAM l'eventuale smarrimento o sottrazione di tali strumenti.

10. NORME DISCIPLINANTI LE PROCEDURE TELEMATICHE

Il Gestore del Sistema, DigitalPA Srl, è il soggetto incaricato da APAM alla esecuzione dei servizi di gestione e conduzione del sistema e delle applicazioni informatiche necessarie al funzionamento del sistema medesimo, assumendone ogni responsabilità al riguardo. Il Gestore del Sistema è, in particolare, responsabile della sicurezza informatica, logica e fisica del Sistema stesso e riveste il ruolo di amministratore di sistema e, comunque, è responsabile dell'adozione di tutte le misure stabilite dal D. Lgs. n. 196/2003 in materia di protezione dei dati personali.

Maggiori informazioni sul funzionamento della piattaforma sono disponibili nella sezione "Manuali - guide" presenti nell'homepage del portale (<http://apam.acquistitelematici.it>)

APAM non assume alcuna responsabilità per la mancata partecipazione alla presente procedura da parte dei soggetti istanti e non garantisce la continuità del servizio di gare online, né l'operatività e la compatibilità della piattaforma telematica con i sistemi informativi hardware e software dei concorrenti, così come non è responsabile per la disponibilità continua delle linee telefoniche e delle apparecchiature che i soggetti utilizzano per richiedere l'iscrizione al Sistema di qualificazione.

11. eDGUE

A partire dal 1° gennaio 2024, in linea con quanto disposto dall'art. 91 del nuovo Codice degli Appalti (D.lgs 36/2023) e in conformità a quanto previsto nel comunicato del Mit del 30 giugno 2023 sul tema, APAM rende disponibile il nuovo strumento eDGUE per la predisposizione del Documento di Gara Unico Europeo in formato nativamente digitale, in conformità con le "Specifiche tecniche per la definizione del DGUE elettronico italiano eDGUE-IT", pubblicate da Agid il 30 luglio 2021 e aggiornate.

L'eDGUE è un modello auto dichiarativo, sviluppato sulla base di uno standard europeo, con cui l'operatore economico autocertifica il possesso dei requisiti per la partecipazione a gare d'appalto.

In concreto, attraverso la funzione eDGUE:

- nella fase di pubblicazione: APAM produrrà una Richiesta di DGUE, chiamata DGUE Request, costituita da un documento elettronico i cui contenuti principali sono la descrizione della Stazione appaltante, le informazioni relative alla procedura, oltre ai criteri di esclusione e selezione stabiliti per la procedura stessa;
- nella fase di presentazione della domanda di iscrizione: l'OE deve presentare una Risposta di DGUE, chiamata DGUE Response, costituita da un documento elettronico i cui contenuti rispondono alle richieste della SA espresse nella DGUE Request; in particolare l'OE deve indicare se soddisfa o meno i criteri di selezione ed esclusione e fornisce le "fonti" informative da cui è possibile ottenere le evidenze per dimostrare che i criteri sono soddisfatti; la DGUE Response viene utilizzata anche per presentare i dati aziendali e la domanda di iscrizione.

Per la compilazione del DGUE Response è necessario collegarsi al sito raggiungibile all'indirizzo <https://espd.eop.bg/>: dopo aver scelto la lingua italiana, si viene indirizzati alla sezione di avvio della procedura di creazione della eDGUE Response, selezionare quindi "Sono un operatore economico" e "Importare un DGUE", caricare il file xml allegato alla presente procedura e inserire le informazioni richieste dalla SA. Al termine è necessario scaricare il documento in formato xml e pdf da allegare nella busta telematica amministrativa.

L'Operatore Economico può essere escluso dal sistema di qualificazione o essere perseguito a norma del diritto nazionale se si è reso gravemente colpevole di false dichiarazioni nel compilare il DGUE o, in generale, nel fornire le informazioni richieste per verificare l'assenza di motivi di esclusione o il rispetto dei criteri di selezione, ovvero se non ha trasmesso tali informazioni o non è stato in grado di presentare i documenti complementari.

12. DOCUMENTAZIONE PER LA QUALIFICAZIONE

Nell'apposita sezione presente nello step di compilazione telematica, dovranno essere inseriti i seguenti documenti da sottoscrivere con firma digitale (esclusivamente mediante la compilazione dei modelli messi a disposizione da APAM, senza variazioni o modifiche):

- a) **Domanda di iscrizione al Sistema di Qualificazione** resa in conformità all'Allegato 1;
- b) **Documento di Gara Unico Europeo elettronico (eDGUE)**, previsto dall'art. 91 del D. Lgs. 36/2023, del concorrente e delle eventuali imprese ausiliarie;
- c) **Dichiarazione integrativa al DGUE** – soggetti art. 94 comma 3 D.Lgs. 36/2023, resa in conformità all'Allegato 2;
- d) **Dichiarazione sostitutiva ai fini della normativa antiriciclaggio**, secondo l'Allegato 3;
- e) **Dichiarazione sostitutiva del certificato di iscrizione CCIAA**, secondo l'allegato 4 o documentazione atta a dimostrare la propria iscrizione, secondo le modalità vigenti nello Stato di provenienza;
- f) **Dichiarazione della capacità economico-finanziaria**, resa in conformità all'Allegato 5;
- g) **Copia dei bilanci approvati completi di nota integrativa**, relativi ai migliori tre anni degli ultimi cinque anni precedenti la data della domanda di iscrizione al Sistema di Qualificazione, come richiesto al precedente art. 7.2.2;
- h) **Copia di n. 2 idonee referenze bancarie, corredate di autocertificazione di conformità all'originale, come richiesto al precedente art. 7.2.2;**
- i) **Dichiarazione della capacità tecnico-professionale**, resa in conformità all'Allegato 6;
- j) **Copia della licenza UTIF**, come richiesto al precedente art. 7.2.1 lett. b);
- k) **Copia della Certificazione di Qualità UNI EN ISO 9001:2015**, come richiesto al precedente art. 7.2.1 lett. c);
- l) **Dichiarazione altri requisiti**, resa in conformità all'Allegato 7;
- m) **Scheda di verifica dei requisiti**, resa in conformità all'Allegato 8;
- n) **Copie delle eventuali ulteriori certificazioni possedute;**
- o) **(EVENTUALE) Documentazione relativa all'avvalimento;**
- p) **(EVENTUALE) Dichiarazione sottoscritta da tutte le imprese in RTI** contenente l'impegno irrevocabile a costituirsi in Raggruppamento;

- q) **(EVENTUALE, NEL CASO DI IMPRESA ISTANTE INTERMEDIARIA NEL COMMERCIO DEI PRODOTTI DI UN'IMPRESA PRODUTTRICE)** Dichiarazione dell'Impresa produttrice che attesti l'esistenza dello specifico rapporto di intermediazione con l'Impresa istante e la durata di tale rapporto, nel rispetto di quanto indicato al precedente art. 7.2.1;
- r) **Fotocopia del documento di identità** del sottoscrittore della documentazione, in corso di validità e con autocertificazione di conformità all'originale.

13. PROCEDURA DI QUALIFICAZIONE

APAM Esercizio Spa esaminerà la documentazione ricevuta dai soggetti richiedenti e verificherà la completezza, la regolarità e la veridicità delle informazioni ivi contenute, secondo l'ordine progressivo in cui le relative istanze, complete di tutte le dichiarazioni e/o documentazioni richieste, sono pervenute.

Prima dell'avvio delle singole procedure ristrette, APAM procede alla qualificazione degli operatori economici istanti, dando successivamente comunicazione dell'esito della qualificazione stessa agli interessati.

L'esito dell'attività di qualificazione, eseguito secondo lo schema dell'Allegato 8 "Scheda di verifica dei requisiti", è comunicato al massimo entro 60 (sessanta) giorni dalla data in cui l'istanza di qualificazione è pervenuta, completa di tutte le dichiarazioni e le documentazioni richieste ai sensi della Normativa e dopo aver accertato il possesso dei requisiti.

13.1 INTEGRAZIONI DOCUMENTALI

Qualora la documentazione presentata a corredo dell'istanza non sia completa o sia ritenuta non esauriente, APAM potrà richiedere al Soggetto istante chiarimenti al fine di precisare i contenuti e/o integrare le dichiarazioni rese, nonché di rendere nuove dichiarazioni, o ancora di produrre ulteriore documentazione.

In tali ipotesi, il termine di cui al precedente capoverso è sospeso a decorrere dalla data di trasmissione della richiesta di chiarimenti e/o integrazioni e sino alla data in cui detti chiarimenti e/o integrazioni saranno pervenuti all'ufficio indicato nell'Avviso sull'esistenza del Sistema di Qualificazione.

La documentazione integrativa trasmessa, sarà valutata ai fini della qualificazione al Sistema.

La mancata integrazione dei documenti necessari al completamento della domanda entro 30 giorni dalla richiesta di APAM comporterà l'annullamento del procedimento di qualificazione e il soggetto istante sarà tenuto alla presentazione di una nuova domanda di iscrizione.

13.2 ESCLUSIONE

Nel caso in cui il procedimento di qualificazione si concluda con esito negativo, APAM informa il Soggetto richiedente dei motivi per i quali l'istanza è stata rigettata.

Sarà respinta altresì l'istanza di Operatori economici che, nell'esecuzione di precedenti contratti assegnati da APAM, abbiano commesso gravi inadempienze contrattuali.

In caso di esito negativo, il soggetto istante non potrà presentare nuova domanda di qualificazione prima di sei mesi dalla data di emissione dell'atto di diniego della qualificazione.

13.3 SOSPENSIONE

Nei casi di cui al successivo art. 14, APAM si riserva la facoltà di sospendere il procedimento di qualificazione. L'eventuale decisione di sospendere tale procedimento sarà comunicata al Soggetto interessato.

13.4 VARIAZIONI

I soggetti qualificati e quelli in corso di qualificazione devono comunicare ad APAM immediatamente e comunque entro un termine congruo, stimato in massimo 30 giorni dalla data in cui dette variazioni si sono verificate, tutte le variazioni dei dati trasmessi - relative sia alla loro organizzazione e struttura, sia al possesso dei requisiti che hanno consentito l'accreditamento al sistema - che eventualmente intervengano durante il periodo di validità della qualificazione.

Tale obbligo si estende anche alle variazioni della medesima natura, che riguardino le imprese ausiliarie dei cui requisiti i Soggetti Qualificati si siano avvalsi ai sensi dell'articolo 104 del Codice.

L'omessa o tardiva segnalazione delle variazioni dà luogo, nel caso di Soggetti già qualificati, al provvedimento di sospensione della qualificazione di cui al successivo art. 14, e, nel caso di Soggetti non ancora qualificati, alla sospensione del procedimento di qualificazione.

Qualsiasi variazione, anche in mancanza di comunicazione di parte, può comportare una modifica d'ufficio della qualificazione.

I nuovi requisiti sono valutati secondo i criteri indicati nel presente Regolamento e gli esiti della valutazione saranno comunicati al soggetto qualificato.

Nell'ipotesi in cui, nelle more del procedimento di qualificazione al Sistema, i Soggetti richiedenti segnalino una o più variazioni nei requisiti d'idoneità, il termine di cui sopra sarà sospeso e riprenderà a decorrere dalla data in cui è pervenuta la segnalazione dell'ultima variazione intervenuta.

In tutti i precedenti casi non è previsto alcun rimborso per le spese sostenute per la partecipazione alla procedura.

13.5 MANTENIMENTO DELLA QUALIFICAZIONE - VERIFICHE

Ai fini del mantenimento della qualificazione, APAM si riserva la facoltà di effettuare - durante tutto il periodo di validità del Sistema di Qualificazione - ogni eventuale ulteriore controllo a campione in ordine alla documentazione ed alle dichiarazioni rese dai Soggetti Istanti, anche mediante visite presso la sede delle Società richiedenti, al fine di accertare il reale mantenimento dei requisiti previsti.

Pertanto, qualora risulti la non rispondenza al vero anche di un solo documento o dichiarazione prodotti l'iscrizione al Sistema sarà revocata e l'eventuale contratto stipulato, a seguito di aggiudicazione di procedura di gara, si risolverà di diritto (condizione risolutiva ex artt. 1353 e seg. Codice civile) per fatto e colpa dell'impresa aggiudicataria, con conseguente incameramento della cauzione, salva la risarcibilità del danno ulteriore e ferme restando le sanzioni penali previste per le dichiarazioni mendaci.

L'autenticità e veridicità dei documenti e dichiarazioni prodotti nel corso della validità del Sistema di Qualificazione e il possesso dei requisiti al momento della verifica costituiscono un presupposto dell'iscrizione al Sistema; pertanto, in caso di esito negativo delle verifiche l'iscrizione al Sistema sarà revocata e la cancellazione sarà comunicata per iscritto al soggetto con l'indicazione dei motivi.

14. DURATA DELLA QUALIFICAZIONE – SOSPENSIONE, MODIFICA DELLE CATEGORIE E CANCELLAZIONE DAL SISTEMA DI QUALIFICAZIONE

La qualificazione ha validità dalla data di ricevimento della comunicazione di APAM di accettazione dell'istanza sino alla scadenza della durata del Sistema, come stabilita dal precedente art. 4.

Nel periodo di validità della qualificazione, APAM ha facoltà di procedere alla sospensione temporanea dal Sistema per un periodo di tempo definito discrezionalmente da Apam e/o alla modifica della Categoria degli operatori economici, qualora sia stato accertato che il Soggetto Qualificato:

- i. abbia avuto una condotta tale da turbare gravemente la normalità dei rapporti contrattuali in essere con APAM (es. gravi ritardi, inadempienze nell'esecuzione della prestazione, etc.);
- ii. abbia in corso una vertenza giudiziaria con APAM;
- iii. abbia omissso, ovvero ritardato la segnalazione delle variazioni e/o l'invio dei relativi documenti. In tal caso, la sospensione non può, comunque, eccedere l'anno; il perdurare del mancato invio dei documenti per tutto il periodo di sospensione comporta la cancellazione dal Sistema.

L'atto di sospensione è efficace fintantoché non siano venuti meno i motivi che l'abbiano determinato.

Per tutta la durata della sospensione è preclusa la presentazione di una nuova istanza.

Resta inteso che il Soggetto Qualificato, nei cui confronti sia stato disposto un atto di sospensione, non può, in alcun caso, presentare offerta e/o acquisire commesse nelle procedure per le quali APAM si avvalga del Sistema.

APAM ha inoltre facoltà di procedere alla cancellazione, qualora sia accertato che il Soggetto Qualificato:

- i. abbia ceduto a terzi un contratto, ovvero ne abbia affidato a terzi l'esecuzione totale o parziale senza preventiva autorizzazione di APAM;
- ii. non sia più in possesso anche di uno solo dei requisiti di cui al precedente art. 7;
- iii. incorra nella terza sospensione, nell'arco dei cinque anni di validità della qualificazione.

Il Soggetto nei cui confronti sia stata disposta la cancellazione dal Sistema non può essere invitato a presentare offerta e/o acquisire commesse nelle procedure di affidamento per le quali APAM si avvalga del Sistema.

Esso, inoltre, non può presentare una nuova istanza di qualificazione:

- prima che sia venuta meno la causa che ha determinato l'adozione dell'atto di cancellazione disposto ai sensi della lettera ii) del precedente comma;
- prima che sia decorso 1 (uno) anno dalla data di adozione dell'atto di cancellazione, qualora questo sia stato disposto ai sensi delle lettere i) e iii) del precedente comma.

Gli atti di sospensione e cancellazione dal Sistema, vengono comunicati al Soggetto interessato con l'indicazione dei motivi che ne hanno determinato l'adozione.

Il Soggetto, nei cui confronti sia stato disposto un atto di sospensione, può presentare, ai fini dell'eventuale revoca da parte di APAM di detti atti, apposita istanza a mezzo Posta Elettronica Certificata, con la quale dichiara il venir meno delle cause che ne hanno determinato l'adozione, fornendo gli elementi necessari al fine di comprovare

quanto affermato.

Apam verificherà la documentazione presentata e comunicherà l'esito al Soggetto interessato, confermando o revocando la sospensione e/o cancellazione dal Sistema

15. ESPLETAMENTO DELLE SINGOLE PROCEDURE D'AFFIDAMENTO

Per l'indizione delle singole procedure ristrette volte all'affidamento di contratti semestrali per la fornitura di gasolio per autotrazione di cui al presente Sistema, APAM inviterà tutti i soggetti qualificatisi nella modalità prevista dal presente Regolamento.

Per la partecipazione alle singole procedure ristrette volte all'acquisto gasolio per autotrazione - le cui quantità, caratteristiche e ogni altro dettaglio relativo alla fornitura da aggiudicare saranno di volta in volta specificate – APAM potrà richiedere, a mente dell'art. 100 del D.Lgs. n. 36/2023, specifici requisiti di ordine speciale relativi alla fornitura di gasolio indicato nei documenti di gara.

Tra gli invitati alla procedura ristretta potranno, quindi, presentare offerta solo coloro che risulteranno in possesso degli ulteriori requisiti di ordine speciale richiesti dalla Stazione Appaltante.

A tale riguardo, quindi, i soggetti invitati potranno partecipare in forma singola, ovvero in RTI con altri soggetti precedentemente qualificati al sistema, anche al fine di coprire l'eventuale requisito ulteriore di cui sono carenti in forma singola.

Si rammenta, inoltre, che a mente dell'art. 119 co. 3 del D. Lgs. n. 36/2023, in caso di utilizzo di contratti continuativi di cooperazione, servizio e/o fornitura, i medesimi devono essere sottoscritti in epoca anteriore all'indizione della procedura finalizzata alla aggiudicazione dell'appalto.

APAM, pertanto, all'atto del deposito dei relativi contratti, verificherà che la data certa sia anteriore all'indizione della procedura di gara.

Pertanto, oltre a tipologia, quantitativo, caratteristiche e ogni altro dettaglio relativo alla fornitura da aggiudicare, anche le condizioni di partecipazione alla procedura ristretta, saranno stabilite da APAM di volta in volta per ogni singola procedura ed esplicitati nei documenti di gara.

16. PUBBLICITÀ

L'avviso dell'esistenza del Sistema, redatto in lingua italiana, è pubblicato con le modalità indicate dall'articolo 162, comma 1 D. Lgs. 36/2023. APAM si riserva la facoltà di ricorrere ad eventuali ulteriori forme di pubblicità per rendere nota l'esistenza del Sistema.

Nello stesso avviso è indicato il recapito presso cui gli interessati possono chiedere le informazioni necessarie.

Le eventuali modifiche ai criteri di qualificazione ed ai requisiti d'idoneità necessari per la qualificazione al Sistema verranno comunicate agli operatori economici, mediante pubblicazione sul profilo di Committente.

Con le medesime modalità APAM comunica la propria intenzione di revocare il Sistema.

Il materiale documentario necessario per la qualificazione è consultabile e scaricabile dal profilo del Committente.

17. EFFICACIA E DECORRENZE

APAM può utilizzare il Sistema dopo che siano stati qualificati almeno 3 (TRE) Soggetti.

Tuttavia, qualora il numero dei Soggetti interessati alla qualificazione sia inferiore a tre, APAM, a proprio insindacabile giudizio, può comunque avvalersi del presente Sistema.

18. INFORMAZIONI E CHIARIMENTI

I soggetti istanti potranno ottenere chiarimenti in ordine alla presente procedura mediante la proposizione di quesiti scritti, formulati esclusivamente in lingua italiana, da inoltrare attraverso la piattaforma telematica.

Non saranno fornite risposte ai quesiti pervenuti con altre modalità.

Si provvederà a dare risposta scritta ai quesiti a mezzo posta elettronica certificata e, se di interesse generale, ad informare tutti i possibili interessati attraverso la pubblicazione in forma anonima del quesito e della relativa risposta nella sezione "FAQ" del portale telematico e sul profilo del Committente <https://www.apam.it/>.

19. TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

Si informa che ai sensi del **Decreto Legislativo 30 giugno 2003, n. 196 e sua successiva integrazione al GDPR – Regolamento UE n. 2016/679** i dati trasmessi a questa Azienda saranno trattati ai soli fini dell'istituzione e gestione del Sistema di Qualificazione e dell'eventuale instaurazione ed esecuzione di rapporti contrattuali e il loro trattamento garantirà i diritti e la riservatezza dei soggetti interessati.

Il trattamento avverrà in forma cartacea e/o supporto magnetico, elettronico o telematico.

Il conferimento dei dati richiesti è obbligatorio; l'eventuale rifiuto di rispondere comporta l'impossibilità di iscrizione al sistema e di dar corso a rapporti contrattuali.

Titolare del trattamento è APAM Esercizio Spa, Via Dei Toscani n. 3/c, Mantova, tel 0376/2301, www.apam.it, apam@apam.it.

Mantova, 14/03/2025

APAM ESERCIZIO SPA
L'Amministratore Delegato
(ing. Claudio Garatti)

All.ti:

- A. Informativa sul trattamento dei dati personali
- 1. Domanda di iscrizione al Sistema di Qualificazione,
- 2. Dichiarazione integrativa al DGUE,
- 3. Dichiarazione sostitutiva ai fini della normativa antiriciclaggio,
- 4. Dichiarazione sostitutiva CCIAA,
- 5. Dichiarazione del possesso dei requisiti di capacità economico-finanziaria,
- 6. Dichiarazione del possesso dei requisiti di capacità tecnico-professionale,
- 7. Dichiarazione del possesso di altri requisiti di qualificazione,
- 8. Scheda di verifica dei requisiti.

AL/ms/mc.